

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente le linee di ricerca di sanità animale e di benessere animale, che prevede procedure di ricerca e sviluppo, attraverso tecnologie sperimentali, di un metodo sostitutivo al modello animale.

## Art. 2.

### *Enti destinatari dei fondi*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto, sono individuati, quali destinatari dei fondi previsti all'art. 41, comma 2, lettera *c-bis*, punto 2) del decreto legislativo n. 26 del 2014, iscritti al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, i seguenti enti:

1. Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;
2. Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;
3. Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
4. Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;
5. Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;
6. Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta;
7. Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche;
8. Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia;
9. Università di Bologna «*Alma Mater Studiorum*»;
10. Università di Pisa;
11. Università degli studi di Genova;
12. Università degli studi di Palermo;
13. Università degli studi di Sassari;
14. Università degli studi di Roma «*La Sapienza*»;
15. Istituto superiore di sanità;
16. Consiglio nazionale delle ricerche.

## Art. 3.

### *Assegnazione ed impiego delle risorse*

1. Le risorse previste, stanziare sul capitolo 5124 p.g. 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, che, per l'anno 2022, ammontano a euro 1.600.000, sono assegnate in parti uguali, con successivo decreto del Ministero della salute, agli enti di cui all'art. 2, e devono essere impiegate per svolgere progetti di ricerca e sviluppo, attraverso tecnologie sperimentali, di metodi sostitutivi al modello animale.

2. Entro sei mesi dall'assegnazione dei fondi di cui al presente decreto, gli enti trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio 6 - una relazione illustrativa del progetto intrapreso.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2022

*Il Ministro della salute*  
SPERANZA

*Il Ministro dell'università  
e della ricerca*  
MESSA

*Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2022*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2625*

22A06131

DECRETO 20 ottobre 2022.

**Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.**

## IL MINISTRO DELLA SALUTE


Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera *a*) e lettera *d*) del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I e della tabella IV;

Tenuto conto delle note pervenute nel primo trimestre dell'anno 2022, da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove molecole tra cui: 1V-LSD; 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA; 5,3-AB-CHM-FUPPYCA; 5,3-ADB-4en-PFUPPYCA; CHM-MDA-19; ADB-FUBIACA; 3-Me-PCPy, etonitazepipne, ADB-FUBHQUCA, ADB-IACA, iso-(meta-metil-propcatinone); CUMIL-TsINACA; ADB-5Br-INACA; fenozolone; flubrotizolam, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo dicembre 2021- febbraio 2022;



Considerato che le sostanze 1V-LSD; 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA; 5,3-AB-CHMFUPPYCA; 5,3-ADB-4en-PFUPPYCA; ADB-FUBIACA; 3-Me-PCPy, etonitazepipne, ADB-FUBHQUCA, ADB-IACA, iso-(meta-metil-propcatinone) sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella tabella I di cui al testo unico;

Considerato che la sostanza CHM-MDA-19 appartiene ad una sottoclasse di cannabinoidi sintetici - definita «OXIZID» sulla base di una nuova convenzione di nomenclatura sviluppata negli USA dagli scienziati di *Cayman Chemical e NPS Discovery* del *Center for Forensic Science Research & Education (CFSRE)* - che è comparsa recentemente sul territorio europeo, in Germania, Francia, Ungheria, Bulgaria, come potenziale sostituto dei tradizionali cannabinoidi sintetici a base indolica ed indazolica, in seguito alla dichiarazione della Cina di porre i cannabinoidi sintetici sotto controllo generico nel luglio 2021;

Tenuto conto che la sostanza CUMIL-TsINACA, identificata per la prima volta in Europa nell'ambito di sequestri di materiale vegetale effettuati in Germania, rispettivamente dalla polizia di Baden-Württemberg il 10 agosto e dalla polizia di Hesse il 31 agosto 2021, risulta già sotto controllo in Italia negli analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide in quanto inserita nella tabella I del testo unico, all'interno di tale categoria di sostanze, senza essere denominata specificamente;

Tenuto conto, inoltre, che anche la sostanza ADB-5Br-INACA, identificata per la prima volta in Europa nell'ambito di sequestri effettuati, rispettivamente, dalla polizia ungherese a Veszprém il 29 settembre 2021 e dalle unità antinarcoche turche a Denizli il 17 ottobre 2021, risulta già sotto controllo in Italia negli analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide in quanto inserita nella tabella I del testo unico, all'interno di tale categoria di sostanze, senza essere denominata specificamente;

Ritenuto necessario, in relazione ai citati sequestri, inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze CUMIL-TsINACA ADB-5Br-INACA e per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Considerato che le sostanze fenozolone e flubrotizolam sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella tabella IV di cui al testo unico;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 6 aprile 2022 e del 13 aprile 2022, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 1V-LSD; 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA; 5,3-AB-CHMFUPPYCA; 5,3-ADB-4en-PFUPPYCA; CHM-MDA-19; ADB-FUBIACA; 3-Me-PCPy, etonitazepipne, ADB-FUBHQUCA, ADB-IACA, iso-(meta-metil-propcatinone e della specifica indicazione delle sostanze CUMIL-TsINACA e ADB-5Br-INACA e all'inserimento nella tabella IV del testo unico delle sostanze fenozolone e flubrotizolam;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 giugno 2022, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 1V-LSD; 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA; 5,3-AB-CHMFUPPYCA; 5,3-ADB-4en-PFUPPYCA; CHM-MDA-19; ADB-FUBIACA; 3-Me-PCPy, etonitazepipne, ADB-

FUBHQUCA, ADB-IACA, iso-(meta-metil-propcatinone) e della specifica indicazione delle sostanze CUMIL-TsINACA e ADB-5Br-INACA e all'inserimento nella tabella IV del testo unico delle sostanze fenozolone e flubrotizolam;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento delle tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle Forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

1V-LSD (denominazione comune)

N,N-dietil-7-metil-4-pentanoil-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossamide (denominazione chimica)

1V-LAD (altra denominazione)

Valeria (altra denominazione)

valeroil-LSD (altra denominazione)  
dietilammide dell'acido 1-valeril-lisergico (altra denominazione)

1-valeril-LSD (altra denominazione)

1-pentanoil-LSD (altra denominazione)

3,5-ADB-4en-PFUPPYCA (denominazione comune)

N-(1-carbamoil-2,2-dimetil-propil)-5-(4-fluorofenil)-2-pent-4-enil-pirazol-3-carbossamide (denominazione chimica)

N2-[3-(4-fluorofenil)-1-(pent-4-en-1-yi)-1H-pirazol-5-carbonil]-3-metilvalinamide (altra denominazione)

3,5-ADB-4en-PFUPPICA (altra denominazione)

3-Me-PCPy (denominazione comune)

1-[1-(3-metilfenil)cicloesil]pirrolidina (denominazione chimica)

1-[1-(m-tolil)cicloesil]pirrolidina (altra denominazione)

3-metilroliciclidina (altra denominazione)

3-metil Roliciclidina (altra denominazione)

3-metil-pcPy (altra denominazione)

3-metil PCPy (altra denominazione)

3MEPPY (altra denominazione)

5,3-AB-CHMFUPPYCA (denominazione comune)

N-(1-ammino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-5-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-carbossamide (denominazione chimica)

5,3-AB-CHMFUPPICA (altra denominazione)



AB-CHM-1,3-FUPPYCA (altra denominazione)  
 AB-CHFUPPYCA (altra denominazione)  
 AZ-037 (altra denominazione)  
 acido 2-([1-(cicloesilmetil)-5-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]carbonil)ammino)-3- metilbutanammidico (altra denominazione)  
 N-[1-(amminocarbonil)-2-metilpropil]-1-(cicloesilmetil)-5-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3- carbosammide (altra denominazione)

5,3-ADB-4en-PFUPPYCA (denominazione comune)  
 N-(1-carbamoil-2,2-dimetil-propil)-5-(4-fluorofenil)-1-pent-4-enil-pirazol-3-carbossammide (denominazione chimica)  
 N2-[5-(4-fluorofenil)-1-(pent-4-en-1-il)-1H-pirazol-3-carbonil]-3-metilvalinammide (altra denominazione)  
 5,3-ADB-4en-PFUPPICA (altra denominazione)

ADB-5Br-INACA (denominazione comune)  
 N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-5-bromo-1H-indazol-3-carbossammide (denominazione chimica)  
 5-bromo-N-(1-carbamoil-2,2-dimetil-propil)-1H-indazol-3-carbossammide (altra denominazione)

ADB-FUBHQUCA (denominazione comune)  
 N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(4-fluorofenil)metil-1,4-diidrochinolina-3- carbossammide (denominazione chimica)  
 N-(1-carbamoil-2,2-dimetil-propil)-1-[(4-fluorofenil)metil]-4H-chinolina-3-carbossammide (altra denominazione)

ADB-FUBIACA (denominazione comune)  
 N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indol-3-acetammide (denominazione chimica)  
 ADB-FUBIATA (altra denominazione)  
 AD-18 (altra denominazione)  
 FUB-ACADB (altra denominazione)  
 ADB-FUB-Indaneacetammide (altra denominazione)  
 ADB-FUB-Indolilacetammide (altra denominazione)  
 N2-([1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indol-3-il]acetil)-3-metilvalinamide (altra denominazione)  
 3,3-dimetil-2-(2-(1-(4-fluoro-benzil)-1H-indol-3-il)acetammide) butanammido (altra denominazione)

ADB-IACA (denominazione comune)  
 2-[2-(1H-indol-3- il)acetammide]-3,3-dimetilbutanammido (denominazione chimica)  
 2-[[2-(1H-indol-3- il)acetil]ammino]-3,3-dimetilbutanammido (altra denominazione)  
 ADB-IATA (altra denominazione)

CHM-MDA-19 (denominazione comune)  
 N-[(Z)-[1-(cicloesilmetil)-2-osso-indolin-3-ilidene]ammino]benzammide (denominazione chimica)  
 cicloesilmetil MDA-19 (altra denominazione)  
 (cicloesilmetil) MDA-19 (altra denominazione)  
 BZO-CHMOXIZID (altra denominazione)  
 N'-[1-(cicloesilmetil)-2-osso-1,2-diidro-3H-indol-3-ilidene]benzoidrazide (altra denominazione)

CUMIL-TsINACA (denominazione comune)  
 N-(2-fenilpropan-2-il)-1-tosil-1H-indazol-3-carbossammide (denominazione chimica)  
 N-(1-metil-1-fenil-etil)-1-(p-tolilsulfonil)indazol-3-carbossammide (altra denominazione)  
 Cumil-TsINACA (altra denominazione)

etonitazepipne (denominazione comune)  
 2-(4-etossibenzil)-5-nitro-1-(2-(piperidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidazolo (denominazione chimica)  
 2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-1-[2-(1-piperidil)etil]benzimidazolo (altra denominazione)  
 2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-1-[2-(1-piperidinil)etil]-1H-benzimidazolo (altra denominazione)  
 N-piperidinil etonitazene (altra denominazione)

iso-(meta-metil-propcatinone) (denominazione comune)  
 1-(3-metilfenil)-1-(propilammino)propan-2-one (denominazione chimica)  
 1-(3-metil-fenil)-1-(propilammino)propan-2-one (altra denominazione)  
 1-(m-tolil)-1-(propilammino)propan-2-one (altra denominazione)  
 3-Me-iso-propcatinone (altra denominazione)  
 3-metil-isopropilcatinone (altra denominazione)  
 3-metilisopropilcatinone (altra denominazione)  
 3-MiPC (altra denominazione)  
 3-metil-iso-propilcatinone (altra denominazione)

2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

fenzolone (denominazione comune)  
 2-(etilammino)-5-fenil-4(5H)-ossazolone (denominazione chimica)  
 2-etilammino-5-fenil-1,3-ossazol-4-one (altra denominazione)  
 2-(etilammino)-4-osso-5-fenil-2-ossazolina (altra denominazione)  
 2-(etilammino)-4-osso-5-fenil-2-ossazolina (altra denominazione)  
 LD 3394 (altra denominazione)  
 Ordinator (altra denominazione)  
 flubrotzolam (denominazione comune)



2-bromo-4-(2-fluorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina (denominazione chimica)

4-bromo-7-(2-fluorofenil)-13-metil-3-tia-1,8,11,12-tetrazatriciclo[8.3.0.02,6]trideca-2(6),4,7,10,12-pentene (altra denominazione)

8-bromo-6-(o-fluorofenil)-1-metil-4H-s-triazolo(3,4c)tieno(2,3e)-1,4-diazepina (altra denominazione)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2022

*Il Ministro:* SPERANZA

22A06164

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 ottobre 2022.

**Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Asolo Montello a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOCG «Asolo Prosecco» e «Montello» ed alla DOC «Montello Asolo».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 7046, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 104 del 6 maggio 2013, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini Asolo Montello ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Asolo Prosecco», «Montello» e «Montello Asolo»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini Asolo Montello, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini Asolo Montello, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

